

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2810

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSINARI, DALLA CHIESA, BICCHIELLI

Disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria presso le università non statali legalmente riconosciute

Presentata il 20 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria presso le università non statali legalmente riconosciute, in coerenza con il nuovo assetto introdotto dal decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

In particolare, la presente proposta di legge risponde all'esigenza di assicurare, pur mantenendo la diversità dei percorsi di accesso, un coordinamento organico tra le università statali, nelle quali a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ha trovato applicazione la disciplina del cosiddetto « semestre filtro », e le università non statali legalmente riconosciute, escluse dalla riforma nella fase di prima applicazione.

La finalità è di connettere i percorsi della formazione medica nelle università non statali e in quelle statali, nel rispetto dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, favorendo, innanzitutto, l'uniformità nei criteri di selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Inoltre, la presente proposta di legge prevede ulteriori strumenti, quali l'armonizzazione dei piani di studio con particolare riferimento al primo semestre dei citati corsi di laurea, il riconoscimento della frequenza ai corsi nelle università non statali legalmente riconosciute come requisito idoneo all'iscrizione agli esami per la formazione della graduatoria nazionale per

l'accesso ai medesimi corsi di laurea nelle università statali e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU), che vanno nella direzione, da un lato, di ampliare le opportunità di accesso per gli studenti all'interno del sistema universitario nel suo complesso e, dall'altro lato, di preservare la qualità e il merito.

Le nuove disposizioni, in attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, hanno la finalità di garantire il diritto allo studio degli studenti, nel rispetto dell'autonomia universitaria e dell'esigenza di assicurare la sostenibilità degli accessi ai corsi di laurea di area medico-sanitaria in considerazione della capacità ricettiva delle università e in coerenza con le esigenze del Servizio sanitario nazionale.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della disciplina, circoscritta ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria erogati dalle università non statali legalmente riconosciute. Al riguardo, si rammenta che il citato decreto legislativo n. 71 del 2025 ha stabilito, all'articolo 8, comma 1, che, in sede di prima applicazione, la riforma delle modalità di accesso a tali corsi di laurea non si applichi alle università non statali legalmente riconosciute, rimettendo a un successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione dei termini e delle modalità di applicazione a queste ultime.

Con tale proposta di legge si interviene al fine di porre chiarezza sulla disciplina normativa concretamente applicabile alle università non statali legalmente riconosciute, fermo restando l'impianto innovativo recato dal citato decreto legislativo n. 71 del 2025, che ha introdotto nelle università statali, per tali corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il cosiddetto « semestre filtro », subordinando l'accesso al secondo semestre alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, formata sulla base dei punteggi conseguiti negli esami di profitto relativi alle discipline qualificanti comuni oggetto

di insegnamento, e al conseguimento dei CFU.

L'articolo 2 disciplina le modalità di ammissione al primo anno dei predetti corsi di laurea magistrale a ciclo unico, stabilendo che le università non statali legalmente riconosciute possano emanare i bandi di concorso, nel limite del contingente dei posti annualmente determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca secondo la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

In questo modo, continua a trovare applicazione il regime attualmente previsto che, ferma restando la determinazione dei posti annualmente disponibili secondo le modalità stabilite dalla citata legge n. 264 del 1999, rimette alle università non statali legalmente riconosciute l'emanazione dei bandi di concorso per l'ammissione a tali corsi di laurea magistrale, che individuano le modalità e i termini delle procedure selettive, nonché la tipologia e il contenuto delle prove di ammissione alle stesse.

L'elemento di novità consiste nel fatto che le prove di ammissione svolte presso ciascuna università non statale devono riguardare le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel cosiddetto « semestre filtro » previsto dal citato decreto legislativo n. 71 del 2025, assicurando in tal modo la necessaria coerenza nell'ambito dell'accesso al sistema della formazione medica universitaria.

L'articolo 3 introduce un meccanismo di armonizzazione dell'offerta formativa del primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria nelle università non statali legalmente riconosciute, prevedendo che la stessa comprenda le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel corso del semestre filtro nelle università statali e stabilite a livello nazionale. I programmi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e con il numero di CFU stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2025. Resta ferma, in ogni

caso, l'autonomia delle università non statali legalmente riconosciute nella definizione delle metodologie didattiche e nell'organizzazione dei piani di studio.

L'articolo 4 disciplina le procedure di riconoscimento dei CFU conseguiti nel percorso di studi nel caso di trasferimento da università non statale legalmente riconosciuta a università statale e viceversa. In particolare, si consente agli studenti immatricolati presso le università non statali legalmente riconosciute di sostenere gli esami del semestre filtro presso le università statali, previa dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi di frequenza.

Si prevede, inoltre, in caso di utile collocazione nella graduatoria nazionale di merito prevista dal decreto legislativo n. 71 del 2025, la possibilità di proseguire gli studi presso le università statali, previa rinuncia all'immatricolazione presso l'università non statale legalmente riconosciuta di provenienza.

Al contempo, si garantisce il riconoscimento dei CFU conseguiti negli esami di profitto relativi alle discipline qualificanti comuni sostenuti dagli studenti iscritti al

semestre filtro presso le università statali, ai fini della prosecuzione degli studi presso le università non statali legalmente riconosciute, sia in uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 (medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria) sia in uno dei corsi di laurea rientranti nell'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria.

Vengono, quindi, assicurati gli opportuni meccanismi di valorizzazione del percorso di studi intrapreso dagli studenti per consentire, nel trasferimento ad altri atenei, ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di studio sopra indicati, il riconoscimento dei CFU conseguiti.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni introdotte, al fine di assicurare il necessario coordinamento con la disciplina vigente e con il decreto legislativo n. 71 del 2025.

L'articolo 6, infine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) presso le università non statali legalmente riconosciute, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione.

Art. 2.

(Modalità di accesso)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, le università non statali legalmente riconosciute possono emanare i bandi di concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, erogati in lingua italiana, nel limite del contingente dei posti assegnato annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca secondo la procedura di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

2. Con i bandi di cui al comma 1 sono stabiliti le modalità e i termini delle procedure selettive, nonché il contenuto delle prove di ammissione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

3. Le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 hanno ad oggetto le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

Art. 3.

(Armonizzazione dei piani di studio)

1. L'offerta formativa del primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo

unico di cui all'articolo 1 prevede le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

2. I programmi formativi delle discipline di cui al comma 1 sono coerenti con gli obiettivi formativi e il numero di crediti formativi universitari (CFU), stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

3. Nell'ambito della propria autonomia, le università non statali legalmente riconosciute disciplinano la metodologia didattica per l'erogazione delle attività formative e adeguano i piani di studio dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Riconoscimento della frequenza e dei crediti formativi universitari)

1. Gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 possono iscriversi agli esami di profitto del primo semestre di un'università statale, purché producano documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 3 previsti nel corso di studi in cui sono immatricolati.

2. In caso di utile collocazione nella graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli studenti di cui al comma 1 del presente articolo possono proseguire gli studi presso le università statali, previa rinuncia all'immatricolazione presso l'università non statale legalmente riconosciuta di provenienza. Le modalità di assegnazione delle sedi sono stabilite con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 5 della presente legge.

3. Le università non statali legalmente riconosciute garantiscono agli studenti iscritti al primo semestre il riconoscimento dei CFU conseguiti con il superamento degli

esami di profitto relativi agli insegnamenti individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, ai fini del proseguimento del percorso di studi in uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero in uno dei corsi di studio a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 71 del 2025.

Art. 5.

(Norme di coordinamento)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della presente legge, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0183760